

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SERVIZIO DI RECUPERO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DELLA FAUNA SELVATICA MORTA SU AREE PUBBLICHE. 1° SEMESTRE 2021 - CIG ZB831C906C

ART. 1 _ OGGETTO

Il presente documento ha per oggetto l'affidamento del servizio di recupero, trasporto e smaltimento della fauna selvatica morta rinvenuta su suolo pubblico all'interno di zone urbane, ovvero su strade pubbliche e loro pertinenze, nel territorio della Provincia di Reggio Emilia. Resta escluso dal servizio il recupero delle carcasse su aree private, su aree pubbliche extraurbane diverse dalla rete stradale (quali parchi, aree boschive, aree appartenenti a consorzi forestali e di bonifica dei suoli), nonché da corsi e specchi d'acqua naturali o artificiali.

ART. 2 _ NORME REGOLATRICI L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio deve essere erogato in conformità alle disposizioni del presente atto, alle indicazioni tecniche di cui al successivo art. 3, al D.Lgs. 50/2016, al Codice Civile e alle normative vigenti in materia di gestione dei rifiuti e di igiene e sanità pubblica, anche se non espressamente richiamate.

ART. 3 _ SERVIZI, IMPEGNI E REQUISITI RICHIESTI

1. L'affidatario deve garantire, con copertura delle intere 24 ore, per tutti i giorni della settimana, fino al 30.06.2021, il recupero delle carcasse di animali appartenenti a specie tutelate dalla Legge n. 157/1992, la cui presenza nelle aree di cui all'art. 1 possa costituire un problema di carattere igienico-sanitario o un problema per la sicurezza della circolazione stradale. Il servizio, nel rispetto degli adempimenti di carattere igienico-sanitario previsti dalla Legge ed in materia di gestione dei rifiuti, deve essere svolto secondo le modalità più avanti meglio precisate; sono fatte salve le competenze del Sindaco in materia di tutela della salute.
2. l'affidatario deve raggiungere il luogo d'intervento al massimo entro 60 minuti dalla ricezione della chiamata, che deve pervenire esclusivamente dalla Centrale Operativa del 118 o dalla Polizia Provinciale di Reggio Emilia o da altre Forze di Polizia. Nella fascia oraria notturna (dalle 19,00 alle 07,00) l'affidatario è obbligato ad intervenire per recupero di animali morti quando gli stessi sono sulla sede stradale e ostacolano la circolazione; in caso contrario l'intervento può essere differito alla mattina successiva;
3. il personale che opera per conto dell'affidatario, sia esso dipendente o volontario, deve possedere adeguata e comprovata esperienza, acquisita anche attraverso la frequenza di specifici corsi di formazione;
4. l'affidatario deve essere dotato di mezzi e strutture idonei al trasporto delle carcasse, che deve comunque essere effettuato nel rispetto di quanto stabilito dal Reg.to CE N.1/2005. Deve, altresì, essere dotato di strutture per lo stoccaggio temporaneo delle carcasse degli animali morti nel rispetto delle vigenti disposizioni sanitarie, ambientali e di sicurezza sui luoghi di lavoro;
5. lo smaltimento delle carcasse, comprendente l'ispezione sanitaria, il trasporto e la distruzione delle stesse, è a cura e spese dell'affidatario;
6. al fine di archiviare i dati necessari all'elaborazione di statistiche di interesse del committente, il personale che opera per conto dell'affidatario è tenuto:
 - all'esatta georeferenziazione del luogo di intervento;
 - ad archiviare i dati in apposite banche dati, le cui caratteristiche devono essere concordate con il committente e a fornire tali dati con cadenza almeno mensile al committente.
7. qualora a seguito dell'intervento l'appaltatore rilevi la presenza di fauna selvatica protetta dalla Legge n. 157/1992, ferita o in stato fisico anormale, lo stesso deve immediatamente allertare un CRAS autorizzato dalla Regione Emilia-Romagna, fornendo le informazioni e la collaborazione necessarie al tempestivo recupero dell'animale.

ART. 4 _ DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà la durata fino al 30.06.2021 e si intenderà concluso all'avvenuta erogazione dei servizi complessivamente richiesti al precedente art.3, così come certificato da una relazione firmata da entrambe le parti contraenti.

ART. 5 _ MODALITA' DI PAGAMENTO ED ASSUNZIONE OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' EX L. 136/2010

Il corrispettivo annuo previsto è di € _____, a cui va aggiunta l'I.V.A. nella misura del 22%, corrispondente all'importo lordo complessivo di € _____.

Il pagamento sarà così frazionato:

- una rata corrispondente alla metà dell'importo, dopo 30 gg. dall'inizio dell'esecuzione del contratto;
- una rata corrispondente alla metà dell'importo entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto.

Termini di pagamento: 30 gg. dal ricevimento della fattura.

Nel caso di fatture non conformi alle prestazioni rese, i termini decorreranno dal ricevimento della relativa nota d'accredito o di addebito.

Obblighi di tracciabilità: Ai sensi dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010, l'impresa ha indicato il seguente conto corrente bancario dedicato, da utilizzare, sia in entrata che in uscita, per tutta la gestione contrattuale: Banca _____ - Agenzia di _____ - Codice IBAN: _____.

L'impresa dichiara che le persone delegate a operare sul conto corrente sono:

- Sig. _____, nato a _____, il _____ - C.F. _____, in qualità di _____.

A pena di nullità del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi al servizio in oggetto, devono essere registrati sul conto corrente dedicato sopracitato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010 e ss.mm. e ii). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere per il presente contratto, il codice identificativo gara (CIG), attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

E' fatto obbligo di provvedere a comunicare ogni modifica relativa alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato. A pena di nullità assoluta, l'impresa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

L'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari deve essere riportata in tutti i contratti sottoscritti a qualsiasi titolo interessate al servizio di cui al presente contratto e la Provincia può verificare in ogni momento tale adempimento.

Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne deve dare immediata comunicazione alla Provincia di Reggio Emilia e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Reggio Emilia.

ART. 6 _ PENALITA', RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CODICE DI COMPORTAMENTO

In caso di inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto, l'Amministrazione provvederà a diffidare l'aggiudicatario ad adempiere nel termine di 15 giorni. In ogni caso di inadempimento verrà comunque applicata, per ogni singola violazione, una penale nella misura di € 200,00.

Nell'eventualità di applicazione di penali per un importo di € 1.000,00, o al terzo richiamo scritto ufficiale di inadempienza nell'esecuzione del servizio, il contratto si intenderà risolto di diritto ex art.1456 c.c., senza alcun genere di indennità e compenso per la risoluzione e con il pagamento della sola parte di servizio eseguito. La risoluzione del contratto nell'ipotesi di cui sopra, comporterà per l'appaltatore il risarcimento di eventuali maggiori danni diretti o indiretti, nonché la

corresponsione delle maggiori spese sostenute alle quali il committente potrà andare incontro per la differenza di prezzo che dovrà pagare per il rimanente periodo contrattuale.

Costituisce ulteriore causa di risoluzione di diritto del contratto ex art.1456 c.c., il venire a mancare dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la struttura di cui all'art.3, comma 4.

In caso di risoluzione, all'aggiudicatario saranno addebitati gli oneri derivanti da eventuali azioni di rivalsa per danni in conseguenza dell'inadempimento degli impegni contrattuali e rimarrà nella facoltà dell'Ente la possibilità di affidare l'esecuzione del servizio al concorrente che segue in graduatoria.

E' fatta salva in ogni caso la risarcibilità del danno ulteriore.

L'aggiudicatario con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Reggio Emilia, approvato con delibera n.23 dell'11/02/2014.

A tal fine si da atto che l'amministrazione ha informato il contraente che sul sito dell'Amministrazione Provinciale è pubblicato il codice di comportamento all'indirizzo:

<http://www.provincia.re.it/page.aspIDCategoria=703&IDSezione=26591&ID=529565>.

L'aggiudicatario si impegna a rendere edotti dei contenuti dello stesso i propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione da parte del professionista degli obblighi di cui al codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Reggio Emilia approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 23 dell'11/02/2014, costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

L'amministrazione verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 7 _ OBBLIGHI RETRIBUTIVI CONTRIBUTIVI E ASSICURATIVI

L'Appaltatore si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti incaricati dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente capitolato e, se cooperative, nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle stabilite nei contratti collettivi di lavoro da applicarsi, alla data dell'offerta, per categorie assimilabili e nelle località in cui i lavori stessi si svolgono.

L'Appaltatore si impegna, altresì a dimostrare a qualsiasi richiesta dell'Ente che trovano applicazione le norme sulla sicurezza negli ambienti di lavoro.

L'Appaltatore si impegna ad assumere ogni responsabilità in caso di infortuni e/o danni eventualmente arrecati dal proprio personale a persone o cose dell'Amministrazione o di terzi, come conseguenza di colpa o negligenza nell'esecuzione delle attività previste.

ART. 8 _ STIPULA - SPESE CONTRATTUALI

Il contratto verrà sottoscritto mediante firma digitale, con oneri a carico dell'impresa affidataria. Anche ai fini dell'individuazione del Foro competente, la sottoscrizione si intende avvenuta, per consenso delle parti, in Reggio Emilia, nella data corrispondente all'apposizione dell'ultima firma.

ART. 9 - CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto non potrà essere ceduto, a pena di nullità, se non previo consenso scritto della Provincia.

ART. 10 - SUBAPPALTO

L'appalto del servizio è affidato all'impresa aggiudicataria, che vi provvederà a propria cura e spese. E' vietato cedere o subappaltare ad altri l'esecuzione in misura superiore al 30%, del servizio.

Non rientrano in tale percentuale i servizi che per disposizione di legge possono essere effettuati solo da soggetti dotati di particolari abilitazioni (ad es.: la distruzione delle carcasse, l'ispezione sanitaria delle stesche, etc.).

L'inosservanza di tale divieto comporta la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

L'affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell'aggiudicatario, che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Provincia di Reggio Emilia, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.

L'aggiudicatario sarà responsabile dei danni che dovessero derivare alla Provincia di Reggio Emilia o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del contratto, i requisiti richiesti da tutta la documentazione di gara.

La cessione in subappalto d'attività dovrà essere autorizzata dalla Provincia di Reggio Emilia.

Qualora l'aggiudicatario ceda in subappalto attività senza la preventiva autorizzazione, sarà facoltà della Provincia di Reggio Emilia, risolvere il contratto.

ART. 11 _ CAUSA DI FORZA MAGGIORE

Nell'ipotesi d'interruzione temporanea del servizio per causa di forza maggiore non direttamente imputabile all'appaltatore, l'Ente si riserva il diritto di ricorrere per emergenza ad altra impresa addebitando gli eventuali e conseguenti maggiori oneri e relative spese all'impresa appaltatrice, che non potrà sollevare alcuna eccezione.

ART. 12 _ FORO COMPETENTE - CONTROVERSIE

Il Foro di Reggio Emilia è competente alla risoluzione di qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione ed esecuzione del contratto, con esclusione del ricorso a qualunque forma di arbitrato.